

## **Decreto n. 425 del 27/06/2024**

**OGGETTO:** Contratto ponte per affidamento del servizio di lavanolo, di cui al decreto n.475/2019, per il tempo strettamente necessario ad attivazione di nuova convenzione Aria Lombardia (non oltre il 31.12.2024), ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b): indizione tramite piattaforma SinTel.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.475/2019 si è proceduto all'aggiudicazione, all'ATI Sogesi Spa - Pacifico Srl, dell'appalto specifico discendente dall'accordo quadro espletato da ARIA Spa, ai sensi dell'art.54 comma 4 lettera c) del D.Lgs.50/2016 smi (e rilancio di successivo confronto competitivo tra le parti) per l'affidamento del servizio di lavanolo, per il periodo 1.7.2019-30.6.2024;

- con decreto n.808/2023 è stata accolta la richiesta di rinegoziazione dei prezzi, presentata da Sogesi Spa, al precipuo fine di ristabilire l'equilibrio economico alterato da eventi non conosciuti o conoscibili, da ambo le parti, al momento della sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO che:

- ARIA Lombardia Spa ha attivato le operazioni al fine di aggiudicare nuova procedura ARIA\_2023\_038 "Lavanolo SSR", stimandone le tempistiche di attivazione per il III trimestre 2024;

- ad oggi non risultano attive altre Convenzioni per il servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri;

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità al servizio di lavanolo alle sedi ospedaliere e territoriali della scrivente ASST, in attesa dell'aggiudicazione della nuova Convenzione;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR n.XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- la fornitura del servizio del presente provvedimento rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi, ma vi è autorizzazione del soggetto aggregatore a procedere in autonomia;

PRECISATO che:

- con allegata nota, registrata in data 19.6.2024 al prot. ASST n.15677/24, ARIA Lombardia Spa autorizza codesta ASST alla stipula autonoma di un contratto ponte, per il periodo strettamente necessario all'approvvigionamento dei propri fabbisogni tramite nuova convenzione e contenente clausola di risoluzione anticipata espressa, vincolata all'attivazione della convenzione da parte del soggetto aggregatore;

- si ritiene di procedere all'affidamento tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b), invitando a partecipare la RTI attuale affidataria del servizio e alle medesime condizioni, per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabile fino a ulteriori 6 mesi, prevedendo esplicita clausola di risoluzione anticipata in caso di attivazione di Convenzione ARIA;

- l'affidamento del servizio viene effettuato nella misura strettamente necessaria e per ragioni di urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione

aggiudicatrice, a causa dei quali i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette non possono essere rispettati;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e smi, dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00;

- la presente procedura è disciplinata dal D.Lgs n.36/2023;

RITENUTO di indire procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b) del D.Lgs.36/2023, per affidamento urgente del servizio di lavanolo occorrente all'ASST della Valcamonica, per il tempo strettamente necessario all'attivazione di nuova convenzione Aria Lombardia Spa

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-economato);

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di indire procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b) del D.Lgs.36/2023, per affidamento urgente del servizio di lavanolo occorrente all'ASST della Valcamonica, per il tempo strettamente necessario all'attivazione di nuova convenzione Aria Lombardia Spa;

2 - di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento;

3 - che l'affidamento del servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da aggiudicazione di nuova gara d'appalto, esperita da parte di Aria SpA;

4 - di nominare ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs.36/2023 quale RUP l'ing. Francesco Mazzoli Direttore della SC Gestione Acquisti (provveditorato – economato);

5 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

6 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Corrado Scolari)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del  
“Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO, DI CUI AL DECRETO N.475/2019, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ATTIVAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE ARIA LOMBARDIA (NON OLTRE IL 31.12.2024), AI SENSI DELL'ART.76 COMMA 4 LETT.B): INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 24/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 24/06/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## LETTERA D'INVITO PER CONTRATTO PONTE SI SENSI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ART.76 COMMA 4 LETT.B) DEL D.LGS.36/2024

### OGGETTO

**Contratto ponte per affidamento del servizio di lavanolo, di cui al decreto n.475/2019, per il tempo strettamente necessario ad attivazione di nuova convenzione Aria Lombardia ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b)**

### PREMESSE

Con decreto n.475/2019 si è proceduto all'aggiudicazione, all'ATI Sogesi Spa - Pacifico Srl, dell'appalto specifico discendente dall'accordo quadro espletato da ARIA Spa, ai sensi dell'art.54 comma 4 lettera c) del D.Lgs.50/2016 smi (e rilancio di successivo confronto competitivo tra le parti) per l'affidamento del servizio di lavanolo, per il periodo 1.7.2019-30.6.2024.

Con decreto n.808/2023 è stata accolta la richiesta di rinegoziazione dei prezzi, al precipuo fine di ristabilire l'equilibrio economico alterato da eventi non conosciuti o conoscibili, da ambo le parti, al momento della sottoscrizione del contratto.

ARIA Lombardia Spa ha attivato le operazioni al fine di aggiudicare nuova procedura ARIA\_2023\_038 "Lavanolo SSR", stimandone le tempistiche di attivazione per il III trimestre 2024 (ad oggi non risultano attive altre Convenzioni per il servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri).

Al fine pertanto di assicurare continuità al servizio di lavanolo alle sedi ospedaliere e territoriali della scrivente ASST, in attesa dell'aggiudicazione della nuova Convenzione, si procede con richiesta di disponibilità, all'ATI Sogesi Spa - Pacifico Srl, al contratto ponte del servizio per un periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche (o eventuale miglioria).

Il servizio è affidato senza consultazione di più operatori economici in quanto:

1. ai sensi dell'art.76 comma 4 lett.b) del D.Lgs.36/2023, "(...) quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (...)"
2. il fornitore individuato risulta essere in possesso delle documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni sopra riportate;
3. il "Criterio di rotazione" non si applica ai contratti ponte stipulati in attesa di attivazione di Convenzioni regionali, come confermato dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, approvato con dec.715/2023.

La presente procedura è svolta rispettando i principi generali disciplinati dagli articoli 1-11 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Mediante la piattaforma SINTEL verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché dell'eventuale aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

**NB: La presente procedura viene pubblicata al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs.36/2023. Il fornitore invitato è già stato individuato dal servizio utilizzatore e pertanto questo è da considerarsi una procedura di affidamento diretto con un unico invitato.**

**CUI: S03775830981202400003**

**CPV PRINCIPALE: 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco**

**Il Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Francesco Mazzoli.

Riferimenti inerenti la procedura in oggetto, ai sensi di quanto disposto agli artt. 8 e 10, della L.241/1990:

<b>Indirizzo Stazione Appaltante</b>	ASST Valcamonica Via Nissolina 2 25043 Breno (BS)
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	_____ h. ____
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Francesco Mazzoli
<b>Funzionario istruttore</b>	Dott.ssa Paola Lascioli <a href="mailto:economato@asst-valcamonica.it">economato@asst-valcamonica.it</a> Tel.0364 329319

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- D.Lgs.36/2023 Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice);
- Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
- Codice Civile;
- D.Lgs.82/2005 smi;
- Legge n.120/2020 e smi (DL.77/2021 e Legge n.108/2021) solo nelle parti non espressamente abrogate dal D.Lgs.36/2023;
- Art.1 comma 450 della L.296/2006 modificata dall'art.1 comma 130 della Legge 145/2018;
- Normativa europea e nazionale e regionale vigente in materia.

## DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente all'interno della piattaforma Sintel comprende:

1. Lettera d'invito;
2. M AGRM 031 "Autodichiarazione del fornitore";
3. MAGRM 016 "richiesta dati fornitori";
4. Patto d'integrità;
5. DGUE Request.

## OGGETTO APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura (monolotto) è l'affidamento del Servizio di lavanolo per l'ASST della Valcamonica, per il tempo strettamente necessario ad ad attivazione della Convenzione ARIA\_2023\_038 "Lavanolo SSR" e comunque non oltre il 31.12.2024, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla convenzione attualmente in essere (o eventuali migliorie).

**L'importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tale importo è stato calcolato sulla base della spesa storica per fornitura del servizio per un periodo di 6 mesi, alle condizioni tecnico-economiche attualmente in essere.**

Si ricorda che la fornitura del servizio in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante dall'attivazione della Convenzione avente ad oggetto il medesimo servizio.

Le condizioni di fornitura sono quelle attualmente in atto;

Questa ASST si riserva la facoltà di:

- sospendere, re-indire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente anche ai sensi dell'art.108 comma 10 del D.Lgs.36/2023;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione;
- verificare che i prezzi offerti non si discostino da limiti previsti dall'ANAC, dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali.

Quanto sopra senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

## GARANZIA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA

//

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto le medesime attività garantite dal contratto attualmente in essere.

## DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è fino all'attivazione della Convenzione ARIA\_2023\_038 "Lavanolo SSR" e comunque non oltre il 31.12.2024, decorrenti dal 1 luglio 2024.

Sempre per le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del DL.76/2020 e ss.mm.ii.

## MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONI)

**Rinnovo del contratto:** eventuale rinnovo per ulteriori 6 mesi (importo stimato pari ad € 300.000,00 iva esclusa).

**Proroga Tecnica:** In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto



all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo generale massimo complessivo stimato d'appalto, in funzione delle opzioni riportate ai sensi di quanto disposto dall'art.14 comma 4 del D.Lgs.36/2023 è pari a **€ 600.000,00** di cui:

€ 300.000,00	per servizio oggetto della presente procedura, per un periodo di 6 mesi (1.7.2024 – 31.12.2024)
€ 300.000,00	per eventuale rinnovo contrattuale del servizio, per un periodo di ulteriori 6 mesi

## SUBAPPALTO E CLAUSOLA T&T

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art.119 comma 1 del Codice. È nullo l'accordo con cui si affida l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

L'Operatore indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti indicati dal Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119 comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art.119 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

In relazione alla clausola T&T, si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n.XII/2388 del 28.5.2024.

## PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo quanto sotto riportato:

- **CIG \_\_\_\_\_ importo contributo € 70,00.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

## SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), con invito ai fornitori registrati.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" pubblicato sul sito internet della piattaforma stessa. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale della centrale di committenza Regionale, [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help&Faq: "*Guide e Manuali*" e "*Domande Frequenti degli Operatori Economici*". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supporto@ariaspa.it](mailto:supporto@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde [800.116.738](tel:800.116.738).

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione "**Comunicazioni procedura**" della procedura di gara. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai

sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR.445/2000.

### **L'Operatore Economico dovrà inserire l'offerta entro e non oltre il termine perentorio delle h. \_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.**

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.

**Caricamento offerta** - Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" in un'unica cartella.zip la seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente:

#### **1. Documentazione Amministrativa"**

- M AGRM 031 "Autodichiarazione del fornitore", debitamente compilata e firmata digitalmente, comprensiva dei relativi allegati richiesti in calce al modulo;
- M AGRM 016 "richiesta dati fornitori", debitamente compilata e firmata digitalmente;
- Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR.XI/1751 del 17/06/2019, allegato alla presente sottoscritto digitalmente,
- Copia del versamento effettuato ad ANAC, pari ad € 70,00;
- E-DGUE RESPONSE – Documento di Gara unico Europeo, secondo le funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma Sintel e/o da CONSIP.

#### **2. Offerta Economica:**

L'Operatore Economico deve formulare l'Offerta economica, **inserendo** in piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, **la percentuale di sconto**, che sarà applicata al costo di ogni servizio/canone oggetto del contratto attualmente in essere). **È ammessa anche l'offerta di una percentuale di sconto pari a 0,00%.**

## **STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA**

Per la sottoscrizione del contratto non troverà applicazione il termine dilatorio di cui all'art.18 comma 3 del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art.55 comma 2 del Codice.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art.55 comma 1 del Codice, entro 60gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione (Provvedimento di aggiudicazione e comunicazione di avvenuta aggiudicazione sulla piattaforma Sintel).



A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136/2010, così come modificata dal DL n.187/2010, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della Legge n.136/2010 - devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia), Via Nissolina 2 - 25043 Breno (Bs) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente: il codice identificativo di gara (CIG); il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP; data e numero d'ordine di acquisto; data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

Codice IPA **asstval**  
Codice Univoco Ufficio **UF5IN0 (zero finale)**

**Il pagamento delle stesse avverrà entro 60gg dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13.8.2010 e smi.**

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC); si precisa che l'Amministrazione, trasmesso il mandato di pagamento al Tesoriere, non è più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla banca.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per la ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 8.2.2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter co.8 del DL 19.6.2015 n.78, come modificato dall'art.1 co.557 della Legge n.30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art.11 comma 6 del Codice e, ove occorra, anche incamerando la garanzia definitiva ai sensi dell'art.117



comma 3 del Codice.

L'Impresa o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.

## **CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

Le condizioni del servizio sono le medesime del contratto attualmente in essere.

## **OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE E ALLA SICUREZZA**

Gli obblighi relativi al personale sono i medesimi del contratto attualmente in essere.

## **CONTROLLI E VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE, INADEMPIMENTO E PENALITÀ**

I controlli e le penalità eventualmente previste sono le medesime del contratto attualmente in essere.

## **RISOLUZIONE DAL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, e in particolare, di quelle riguardanti la qualità e i termini di esecuzione del servizio, la ASST avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC e di provvedere, a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

Il contratto si risolve, previa valutazione della ASST, con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno 3 (tre) penalità per il medesimo disservizio nel medesimo anno solare;
- b) l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto.

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art.1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'affidatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 comma 9 bis, della L.13 agosto 2010 n.136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
- 3) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- 4) interruzione non giustificata del servizio;
- 5) gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento del servizio;
- 6) constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio nel medesimo anno solare;
- 7) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- 8) danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente;
- 9) verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- 10) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- 11) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- 12) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
- 13) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- 14) inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'ente sanitario committente delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria.

Nei casi sopra previsti, l'Aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali



maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La risoluzione è altresì prevista nelle fattispecie di cui all'art.122 del D.Lgs.36/2023.

L'ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori per l'ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt.1453 e seguenti del codice civile.

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte della Ditta Aggiudicataria, questa Azienda, esperita la procedura descritta ai punti precedenti, e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, ovvero ritenga le stesse non fondate e non giustificate e/o idonee ad escludere la responsabilità dell'Appaltatore, potrà decidere la risoluzione del rapporto contrattuale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dalla Ditta Aggiudicataria.

## **RECESSO UNILATERALE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

La ASST committente può recedere in ogni tempo dall'affidamento ai sensi dell'art.123 D.Lgs.36/2023, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al 10% di quelle non eseguite. L'esercizio di tale diritto è subordinato a un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi tramite PEC, anche in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

Costituisce altresì facoltà di recesso l'eventuale modifica dell'assetto istituzionale dell'Amministrazione Aggiudicatrice in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti normativi sia di carattere nazionale o regionale.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.26 della L.488/1999 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti (ARIA Lombardia), comprendesse l'oggetto del presente appalto a condizioni più vantaggiose, la ASST della Valcamonica si riserva di recedere dal contratto stipulato con l'Aggiudicatario (DL.95 del 6 luglio 2012 convertito in L.135 del 7 agosto 2012, ai fini dell'attuazione delle "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").

È facoltà dell'Aggiudicatario adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa presente su ARIA/Consip.

L'Amministrazione appaltante ha, altresì, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento - indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso - senza preavviso e senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3, del DPR.252/1998 e smi. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Aggiudicatario è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) per un diverso assetto organizzativo dell'Amministrazione committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi, il recesso unilaterale da parte dell'Ente appaltante verrà esercitato previo preavviso al contraente Aggiudicatario di 3 (tre) mesi.
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'Amministrazione committente sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art.1462 CC, al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dalla lettera d'invito. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che l'aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto all'Azienda committente e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.



Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il Fornitore assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## **CESSIONE DEL CREDITO**

La ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. RGPD). Il fornitore potrà prendere visione dell'informativa completa, che troverà sul sito internet dell'Azienda.

Il fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Il fornitore viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD. In qualità di Responsabile, il fornitore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Accordo per il trattamento dei dati personali) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie e nazionali.

Inoltre il fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. RGPD). Il fornitore potrà prendere visione dell'informativa completa, che troverà sul sito internet dell'Azienda.

Il fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Il fornitore viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD. In qualità di Responsabile, il fornitore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Accordo per il trattamento dei dati personali) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie e nazionali.

Inoltre il fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.



## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'ASST DELLA VALCAMONICA**

L'ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Decreto n.51 del 31.1.2024 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).", quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.).

Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi.

Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
il RUP  
Ing. Francesco Mazzoli